CAMERA DEI DEPUTATI N. **5627**-A

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

presentata alla Presidenza il 12 marzo 1999

(Relatore: **LABATE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 gennaio 1999 (v. stampato Senato n. 3369)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDREATTA)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Norme in materia di attività produttive

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 2 febbraio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame mira essenzialmente ad utilizzare e rendere disponibili risorse già stanziate nelle leggi finanziarie 1998 e 1999. Tale manovra, che per quest'anno si rende indispensabile, non sarà più necessaria dal prossimo anno per effetto della normativa sul fondo unico per le imprese contenuta nel decreto legislativo n. 123 del 1998.

Al Senato si è svolta una discussione sul carattere di questo disegno di legge, definito « omnibus » per la varietà delle materie trattate: interventi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici *high-tech* suscettibili di impiego duale; modernizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso; nuove norme per i distretti industriali e le camere di commercio. Ma anche disposizioni che interessano le assicurazioni, il settore minerario e quello alberghiero.

Tuttavia l'importanza e l'urgenza del provvedimento in esame discendono dalla necessità di completare un insieme di interventi, i cui obiettivi principali sono una rapida ed efficace attuazione di importanti disposizioni inserite nelle leggi finanziarie, e la modifica e l'adattamento di meccanismi insiti nelle leggi di incentivazione che necessitano di tempestivi aggiustamenti sia nella fase istruttoria della domanda sia nella fase finale di erogazione della spesa. Si tratta di una serie di azioni mirate alla ricerca di automatismi nella erogazione degli incentivi, in grado di dare certezza al mondo delle imprese per la loro caratteristica di linearità e di trasparenza: scopo non secondario di tale impostazione è quello di utilizzare la nuova metodologia di erogazione degli incentivi, quale regolatrice di una parte rilevante dell'approvvigionamento finanziario delle imprese, soprattutto nelle aree depresse, e di stimolare l'emersione del sommerso.

Il testo trasmesso dal Senato.

Il provvedimento consta di 15 articoli. I primi due trattano del settore aeronautico, del settore spaziale e dei prodotti elettronici high-tech suscettibili di impiego duale. Si tratta di disposizioni che toccano temi di grande interesse per un Paese come l'Italia che, pur forte di alcuni settori di eccellenza, si trova tuttavia a dover recuperare, secondo gli esperti, un gap tecnologico e produttivo in vari settori ad alta tecnologia.

Dal 1989 si è registrata in questi settori, una drastica caduta degli investimenti nei programmi di difesa ed una conversione sempre più marcata verso tecnologie, cosiddette « duali », con applicazioni civili, ma che prevedono la possibilità anche di uno sviluppo militare. Quanto all'industria aeronautica, i processi di sviluppo e concentrazione delle imprese statunitensi, leader nel settore, rendono necessaria un'analoga concentrazione dell'industria europea.

Come precedentemente ricordato, la prospettiva in cui queste iniziative si collocano è quella di una maggiore integrazione dell'industria europea. Va proprio nel senso di una progressiva integrazione delle imprese nei settori della difesa, la conclusione di due significativi accordi fra i Ministri dell'industria dei principali paesi europei, che hanno teso a conciliare le diverse strategie e le esigenze dei vari

paesi, pervenendo ad importanti posizioni comuni tese a contemperare l'autonomia delle aziende con la politica di settore dei Governi.

I settori industriali dell'aeronautica, dello spazio e della difesa (quest'ultima per le componenti elettronica ed aeronautica) hanno operato sino al 1990 in un quadro di riferimento in cui, considerazioni politiche sia di carattere militare, sia di prestigio statale permettevano di trascurare qualsiasi valutazione economica sui costi delle produzioni.

La fine della guerra fredda, con il conseguente allentarsi della tensione fra i due grandi blocchi, ha fatto tramontare questo modello economico mettendo in crisi i tre settori sopra indicati.

Negli Stati Uniti d'America la ristrutturazione industriale di quest'area produttiva è stata portata avanti con forte decisione, sia nel settore aeronautica sia nel settore aerospaziale, creando un comparto estremamente competitivo. In Europa invece la struttura industriale risulta ancora molto frazionata, frammentata e caratterizzata da forti eccedenze di personale.

Ne consegue che si è avviata ed è in corso, un'attività di razionalizzazione in tutti i comparti dei settori tecnologici avanzati, ma nello scenario europeo è in atto uno scontro per la supremazia nazionale e tutto questo rende più limitata la possibilità di trovare intese e la suddivisione del lavoro su progetti e programmi. L'Italia, in questo contesto, appare in una posizione di retroguardia rispetto alle tre grandi dell'aerospaziale europeo, cioè la Francia, la Gran Bretagna e la Germania.

In tale quadro le disposizioni riguardanti l'industria aeronautica, sono rivolte a garantire la partecipazione delle imprese italiane alla costituenda società Airbus, nonché la realizzazione dei programmi di tale società. L'industria aeronautica italiana arriva a questo ineludibile appuntamento dopo aver attraversato un profondo processo di ristrutturazione che ne garantisce un'adeguata competitività e con alcuni punti di forza quali l'elicotteristica, la radaristica ed i sistemi di controllo.

Quanto alla trasformazione del consorzio Airbus in società, al momento attuale i Ministri dell'industria dell'UE sono in fase di concertazione di un'agenda che consenta la ripresa dei contatti per la realizzazione della trasformazione societaria, comunque prevista entro il 1999.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, vengono autorizzati gli interventi del Ministero dell'industria per la realizzazione, anche nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale, e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, ai quali garantire la partecipazione di imprese italiane.

I commi 1, lettera *b)*, e 2 dell'articolo 1 autorizzano invece il Ministero dell'industria, ad adottare misure per garantire la partecipazione delle imprese italiane del settore aeronautico, al capitale di rischio di società, preferibilmente nell'ambito della cooperazione europea, limitandosi a fissare i principi e demandando la definizione di una più articolata normativa del settore ad un regolamento che dovrà essere previamente sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

Lo stanziamento a tal fine è previsto al comma 4, in cui si prevede un'autorizzazione di spesa di 64,2 miliardi a partire dal 1999 e di 99,7 miliardi a partire dall'anno 2000. L'ammontare complessivo dell'impegno previsto è di 2.000 miliardi.

Il Senato ha inserito alcune modifiche tese a rafforzare, tra i criteri di valutazione ai quali devono essere sottoposti i predetti interventi, quello relativo alla capacità di ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse, ed il criterio secondo il quale tali partecipazioni debbono non tanto adeguare quanto migliorare le condizioni di competitività delle nostre industrie in campo internazionale.

L'articolo 2 delinea invece una disciplina complessiva dei programmi nel settore aerospaziale e nelle tecnologie cosiddette duali. Si tratta di rafforzare la capacità di competizione a livello internazionale delle industrie e della ricerca

scientifica italiana. Per tale materia il Governo ha chiesto una delega per poter varare un apposito regolamento che dovrebbe consentire un'attività più snella per l'azione di Governo.

Il Senato ha votato un emendamento tendente a riformulare il comma 1, semplificandolo ed eliminando il secondo periodo che imponeva l'emanazione di un decreto da parte del Ministero per la definizione dei criteri relativi ai progetti ed ai programmi. È stata inoltre modificata la lettera *e)*, relativa a programmi applicativi di interesse di Amministrazioni pubbliche ed a razionalizzare e meglio definire i contenuti delle lettere *a)* e *b)*, relative alla promozione di progetti o programmi innovativi e per un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti nei settori aeronautico ed aerospaziale. Un'ulteriore modifica riguarda l'obbligo di sottoporre tutti gli interventi previsti all'articolo 1, comma 1, riguardanti l'industria nazionale ad alta tecnologia, alle procedure di valutazione previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 che prevedono, tra l'altro, la presentazione, da parte del Governo al Parlamento, di una relazione annuale illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive.

Con l'articolo 3 il Ministero dell'industria, alla stregua di altre Amministrazioni, intende dotarsi di una migliore e più efficace struttura capace di aggiornate analisi e proposte nei settori di propria competenza. È prevista a tal fine l'attivazione dei fondi stanziati dalla legge finanziaria 1998 per attività di studio, di analisi e di elaborazione nel settore delle attività produttive di competenza del Ministero, utilizzando anche strutture e personale adatto a questo scopo.

L'articolo 4, comma 1 contiene disposizioni intese a sanare la nota questione del personale proveniente dal soppresso Ente nazionale cellulosa e carta e dal personale delle imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa. Con la norma in esame si intende risolvere in via definitiva la situazione di carenza congenita del personale già operante all'interno dell'Ente. L'operazione è rivolta a dare una immediata risposta alle carenze in organico, ricollocando oltre 160 dipendenti, senza oneri aggiuntivi. L'obiettivo viene raggiunto rendendo indisponibili nella pianta organica i posti attualmente vacanti fino al riassorbimento delle predette posizioni sopranumerarie.

Con il comma 2 dell'articolo 4, si autorizza il Ministero dell'industria ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, un regolamento per agevolare l'esodo di lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, mentre il comma 3 circoscrive l'efficacia temporale di questa normativa.

L'articolo 5 tratta la complessa materia dei mercati agroalimentari all'ingrosso. Si intende dare una completa attuazione al consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati alimentari all'ingrosso, dotandolo di uno strumento non solo di controllo della distribuzione all'ingrosso, ma soprattutto dei prezzi. Viene così a concludersi una vicenda ferma da due anni con la creazione di uno strumento di programmazione della produzione agricola nazionale, particolarmente importante in questa fase di trasformazione del settore. Nello stesso articolo 5 si interviene sui meccanismi di finanziamento della rete dei mercati agro alimentari all'ingrosso realizzati da società consortili. Scopo della norma è garantire l'equilibrio finanziario delle società consortili, a quasi totalità di capitale pubblico, infatti in carenza di tali norme le amministrazioni pubbliche interessate sarebbero costrette a sanare gli squilibri di gestione con ricorso al mercato finanziario a tassi normali di interesse, con inevitabili successive ripercussioni sui prezzi all'ingrosso. Si interviene pertanto sulla durata del mutuo agevolato unificandone la durata a 15 anni sia per il Mezzogiorno sia per il nord. Restano fermi i vantaggi previsti per il Mezzogiorno relativamente al tasso agevolato (30 per cento del tasso di riferimento contro il 50 per cento del centro nord) ed

all'importo del mutuo (40 per cento contro il 35 per cento del centro nord).

L'articolo 6 contiene norme di rifinanziamento di vari interventi in campo economico e proroghe di incentivi inerenti materie già trattate in altri provvedimenti di legge: il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli; il rifinanziamento della legge n. 317 del 1991; la riconversione delle aree minerarie in crisi; l'istituto di promozione industriale; la promozione di procedure finanziarie nel settore commerciale.

In particolare il Senato ha introdotto la proroga delle agevolazioni per l'acquisto dei ciclomotori, un provvedimento che, nella sua prima fase, non è riuscito a realizzare l'atteso svecchiamento del parco circolante. La proroga delle agevolazioni vale per i ciclomotori acquistati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998 (i contributi oscillano tra le 600mila lire e i 6 milioni, per metà concessi dal Governo e per l'altra metà dai concessionari).

Il Senato ha voluto dare al provvedimento un carattere innovativo, estendendo le citate agevolazioni, per un anno dalla data di entrata in vigore della legge, agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli in linea con la direttiva 97/24/CEE, che entrerà in vigore il 17 giugno di quest'anno e che contribuirà a ridurre l'inquinamento da benzene, altamente nocivo per la salute. Le modifiche introdotte puntano a erogare contributi anche per i motorini elettrici nella misura di 1,620 milioni, metà a carico dello Stato e metà a carico del costruttore. Per le biciclette elettriche, il contributo complessivo ammonta, invece, a 600 mila lire e per l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli elettrici a tre o quattro ruote sono concesse agevolazioni per un totale di tre milioni. Per le due ruote a quattro tempi, infine, è concesso un incentivo all'acquisto pari a un milione, di cui metà a carico dello Stato. L'emendamento prevede inoltre che per avere diritto agli sconti bisognerà portare al concessionario per la rottamazione un ciclomotore o una moto immatricolati prima del 1° gennaio '92 e intestati all'acquirente prima della fine del '98. Il Governo si è inoltre impegnato a vietare la vendita, la commercializzazione e il montaggio dei *kit* (come le marmitte e i carburatori) che modificano le prestazioni delle moto. Questo pacchetto di misure contribuirà non solo a svecchiare il parco motociclistico italiano, ma servirà anche a contenere le emissioni inquinanti e i consumi energetici.

Il Senato ha inoltre soppresso lo stanziamento di 29 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a favore dell'Istituto per la promozione industriale (IPI), contenuto al comma 7 dell'articolo 6. In tal modo si è inteso sottolineare il fatto che, essendo l'IPI uno dei tanti enti che operano nel Mezzogiorno ed essendo stata costituita la società Sviluppo Italia, si rischiava di fornire un messaggio incoerente riguardo alla necessità di razionalizzare gli enti che si occupano, a vario titolo di promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

L'articolo 6 prevede inoltre: norme per il rifinanziamento dei consorzi di sole imprese, consorzi misti e consorzi fidi, in riferimento alla legge n. 317 del 1991, e del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito presso il Ministero dell'industria; norme per l'attuazione della politica mineraria, tendenti a dare un sostegno preciso alle realtà minerarie (Toscana, Sardegna, Piemonte e Sicilia) interessate da programmi di risanamento.

Ancora riguardo all'articolo 6, il Senato ha riformulato i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 riguardante una più aggiornata definizione dei distretti industriali, con tale norma vengono altresì delegati alle regioni l'individuazione dei sistemi produttivi locali e il finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo predisposti da soggetti pubblici o privati.

Un'ulteriore modifica all'articolo 6 ha prorogato fino al 2002 i termini per completare l'adeguamento delle normative antincendio per le attività ricettive con oltre venticinque posti letto. La proroga è però condizionata alla verifica dell'espletamento di tutti gli interventi previsti dalle precedenti fasi e alla presentazione della richiesta di concessione edilizia per le opere di adeguamento.

L'articolo 7 interviene in modo più particolare sulle questioni inerenti le attività minerarie, unificando gli stanziamenti di settore sia per quanto riguarda la ricerca in Italia sia per quanto riguarda le coltivazioni minerarie all'estero. In particolare viene inserita una norma che torna ancora sugli interventi per i territori colpiti da eventi sismici del 1980-1981, mentre una norma specifica riguarda le miniere del Sulcis. Il Senato ha poi approvato un emendamento tendente a consentire che dal 1° gennaio 1999 alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, sia corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione ed adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato.

L'articolo 8 intende costituire uno stimolo al rinnovamento per gli impianti a fune, per migliorarne lo standard di efficienza e di sicurezza. Si istituisce a tal fine un apposito fondo presso il Ministero dell'industria. In considerazione della modesta dotazione finanziaria iniziale, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, il Senato ha approvato un emendamento che stanzia ulteriori 5 miliardi per l'anno 2000.

L'articolo 9 riguarda le modifiche alla legge n. 236 del 1991 in materia di pesi e misure. Esso prevede l'adeguamento alle norme dell'Unione europea in materia di pesi e misure, un atto dovuto rispetto ad un'infrazione corrente contestataci dalla Comunità europea che punta l'indice su nostre norme restrittive in materia di pesi e misure: oltre a costituire un adeguamento formale agli orientamenti comunitari, costituisce un adeguamento sostanziale rispetto al movimento di merci e strumenti garantendo la reciprocità rispetto alle analisi tecniche che devono accompagnare questi movimenti.

Il Senato ha modificato il dPR 12 agosto 1982, n. 798, sostituendo il secondo e terzo comma dell'articolo 12 del citato dPR, con lo scopo di facilitare le procedure per la verificazione prima CEE degli strumenti di alcune categorie, qualora gli uffici metrici non siano in grado di espletare tale compito. In tal caso si prevede che la verifica possa essere delegata ad enti ed istituti pubblici, o a loro aziende, o a fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore merceologico.

L'articolo 10 tratta un argomento che è già stato oggetto di una discussione molto impegnata in occasione dell'approvazione della citata legge n. 266/1997. Si tratta di fornire al Ministero dell'industria i mezzi finanziari per svolgere l'attività di valutazione e controllo degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive previste da quella legge, a tal fine vengono finanziate attività di formazione e monitoraggio.

L'articolo 11 detta disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura: vengono apportate alcune modifiche alla legge di riordino, n. 580/93, provvedendo in primo luogo ad aumentare di un anno la durata degli organi delle camere di commercio: la durata del consiglio, della giunta e del presidente passa da quattro a cinque anni, quella del collegio dei revisori dei conti da tre a quattro anni. Inoltre, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, si prevede che l'Unioncamere possa acquisire direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche. Di converso l'Unioncamere è impegnata a mettere a disposizione delle medesime amministrazioni le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese, senza alcun onere.

Con due ulteriori emendamenti approvati dal Senato sono stati aggiunti gli articoli 12 e 13. L'articolo 12 riguarda il personale delle camere di commercio, la modifica consente ai funzionari capi servizio delle camere di essere inquadrati nella qualifica immediatamente superiore. La norma mira a mettere sullo stesso piano i funzionari camerali con quelli di altri settori della pubblica amministrazione, che già usufruiscono di tale beneficio.

L'articolo 13 prevede che le amministrazioni pubbliche di qualsivoglia livello,

nell'ambito del riordino della disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, previsto dal decreto legislativo n. 123 del 1998, s'impegnino ad individuare meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni, delle imprese a prevalente partecipazione femminile, aventi i requisiti soggettivi indicati dalla legge n. 215 del 1992, anche attraverso eventuali priorità d'accesso, o risorse di fondi o maggiorazioni della misura delle agevolazioni, tenendo conto della peculiarità degli interventi di volta in volta riordinati. Le misure adottate dalle amministrazioni competenti dovranno essere comunicate al Ministero dell'industria che, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, ne tiene conto nell'ambito della relazione programmatica prevista dal medesimo decreto legislativo n. 123 del 1998. La norma, non prevede un obbligo per le amministrazioni competenti e lascia dunque aperto il tema di un ripensamento dei meccanismi della legge sull'imprenditoria femminile.

L'articolo 14, infine, prevede il finanziamento del programma di fusione nucleare a freddo denominato IGNITOR, per il quale è previsto uno stanziamento di 20 miliardi. Il Governo ritiene infatti utile spingere su questo filone di ricerca, alimentando anche i rapporti internazionali che una ricerca di questo tipo comporta.

L'articolo 15 stabilisce la data di entrata in vigore della legge nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione.

Come accennato all'inizio della presente relazione, il testo in esame ha essenzialmente lo scopo di sbloccare i fondi accantonati dalle leggi finanziarie 1998 e 1999 a favore di vari settori produttivi, ed inoltre modifica od integra alcune disposizioni legislative vigenti. Ciò conferma la necessità dell'intervento legislativo nei termini indicati dall'articolo 79, comma 4, lettera *a)*, del regolamento della Camera.

Va ricordato che, per un approfondimento sulla congruità delle norme in esame rispetto agli obiettivi indicati – aspetto rimarcato dalla lettera *c)* del citato articolo 79 – la Commissione ha fatto ricorso agli strumenti conoscitivi forniti dai commi 5 e 6 del medesimo articolo: su iniziativa dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e forza Italia, giudicata utile dalla Commissione ai fini del compimento dell'istruttoria legislativa, è stata fatta richiesta al Governo di fornire dati ed informazioni in ordine agli articoli 1 e 2 sui settori aeronautico e aerospaziale, all'articolo 3 sulle consulenze per il Ministero dell'industria, all'articolo 6, commi 8 e 9, sulle definizioni di « distretti industriali » e « sistemi produttivi locali ». Il Governo ha reso le informazioni richieste nella seduta del 2 marzo scorso, con una nota che si ritiene opportuno allegare alla presente relazione.

Il provvedimento è stato inoltre trasmesso al Comitato per la legislazione per il parere di competenza, su richiesta del prescritto numero di deputati, appartenenti ai gruppi di alleanza nazionale e forza Italia, che hanno addotto a motivazione la eterogeneità del testo.

Il Comitato per la legislazione ha effettivamente sottolineato tale aspetto, pur rilevando che questa tipologia di interventi normativi non dovrebbe più essere necessaria con l'istituzione del fondo unico per le imprese già richiamato.

Le condizioni poste dal Comitato sono due: da un lato, procedere a riaccorpamenti e ricollocazioni di articoli e commi, che, pur trattando materie affini, risultano separati; dall'altro, modificare l'articolo 3 (« studi e ricerche per la politica industriale »), in quanto, facendo riferimento ad una normativa ritenuta superata dal riordino del Ministero del tesoro, avrebbe comportato la necessità di stabilire direttamente i criteri di riferimento per il ricorso a consulenze esterne piuttosto che richiamare quelli fissati per attività analoghe di altri Ministeri.

Quest'ultimo rilievo ha potuto essere considerato superato, poiché l'operatività della disposizione richiamata dall'articolo

3, ossia l'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, è confermata dall'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante riordino del Ministero del tesoro. Infatti, i commi secondo e terzo del citato articolo 10, che individuano i criteri organizzativi ed amministrativi cui anche il consiglio di esperti istituito presso il Ministero del tesoro deve attenersi, non sono stati abrogati dal suddetto articolo 14 del decreto n. 430. In sostanza la normativa del 1985 costituisce tuttora un punto di riferimento per la definizione delle modalità di ricorso a consulenze esterne nei Ministeri, allorché se ne ravvisi la necessità.

Quanto al riaccorpamento o spostamento di articoli e commi, è evidente che tale operazione avrebbe reso normativamente organico il testo in esame. Tuttavia, questa giusta necessità avrebbe comportato una modificazione di numerosi articoli del provvedimento, con conseguente sostanziale riapertura del confronto. Ciò ha indotto la Commissione a valutare che, in ordine alle ragioni di approvazione del provvedimento per gli obiettivi di politica industriale in esso contenuti e per le risorse da assegnare in ordine agli stanziamenti 1998-1999, fosse opportuno – pur ravvisandosi la giustezza dei rilievi contenuti nel parere del Comitato – procedere al mantenimento sostanziale dell'impianto del testo.

Il recepimento integrale delle condizioni poste dalla Commissione bilancio nel suo parere, in ordine alla tecnicalità della copertura finanziaria (articoli 6 e 14), è stato rigorosamente attuato nel testo sottoposto all'Assemblea, intendendosi evitare in tal modo ogni possibile rischio di rinvio alle Camere del provvedimento per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Infine, per quanto concerne la condizione posta dalla Commissione lavoro relativamente alla soppressione dell'articolo 12, afferente a materie da riservare alla contrattazione collettiva, il dibattito svoltosi in Commissione ha visto riconoscere l'appropriatezza della sede cui la XI Commissione fa riferimento. Tuttavia, le suaccennate ragioni di urgenza e le attese del mondo produttivo in ordine al provvedimento in esame hanno prevalso sull'esigenza del rigoroso recepimento della condizione soppressiva.

Le modifiche apportate al testo trasmesso dal Senato.

Il complesso di considerazioni sopra esposte ha fatto sì che il testo che si sottopone all'Assemblea contenga esclusivamente modificazioni, relative a tre articoli, di natura tale da consentire l'approvazione definitiva da parte dell'altro ramo del Parlamento in tempi brevissimi:

all'articolo 1, comma 3, si è inteso superare ogni possibile rischio di equivoco sulla disponibilità dei beni ceduti in comodato ad operatori del settore aeronautico per attività di manutenzione: essi dovranno essere resi disponibili « per la difesa nazionale e in ogni caso di emergenza ». La modifica, frutto di un emendamento presentato dai colleghi del gruppo di alleanza nazionale, ha contribuito alla chiarezza della norma, sciogliendo ogni dubbio che la disposizione riguardi la potestà dell'Esecutivo in ordine non solo ad eventi bellici, ma a qualsiasi emergenza possa verificarsi. Si è provveduto inoltre, nel medesimo comma, ad un correzione formale consistente nella sostituzione delle parole « della presente norma » con le parole « del presente comma »;

all'articolo 6 e all'articolo 14 è stato dato corso all'introduzione delle condizioni poste dalla Commissione bilancio in ordine alle modalità della copertura finanziaria.

Conclusioni

Onorevoli Colleghi, il senso di responsabilità che ha guidato l'intera Commissione nel lavoro celere, ma serrato, nel dibattito e nel confronto di merito, ci consente oggi di giungere alla discussione dell'Assemblea, consapevoli di evitare per il futuro l'affanno della ristrettezza dei tempi

e l'esame di testi non sempre organici per materia. Situazioni pregresse da sanare, modalità di trasferimento di risorse dalle leggi di bilancio trovano oggi soluzione nel testo al nostro esame. Con il decreto legislativo n. 123 del 1998 il futuro non è più ipotecato dal medesimo percorso. Alla fase di transizione più generale, che il Paese attraversa, si accompagna anche una quasi obbligata fase di transizione giuridica delle nostre leggi, che la X Commissione Attività produttive ha potuto riscontrare in occasione della discussione del testo in esame. L'*animus* che ci ha guidato lungo il tragitto è stato quello di evitare al sistema delle imprese incertezze per il futuro e al sistema-Paese di mancare posizionamenti europei e internazionali capaci di rispondere alle sfide della globalizzazione.

GRAZIA LABATE, *Relatore*

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

DATI ED INFORMAZIONI COMUNICATI DAL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 79, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

1) *Indirizzi perseguiti e da perseguire nel settore aeronautico.*

Al fine di arrestare il processo di degrado di un settore condizionante per la presenza italiana nell'alta tecnologia per avviarne il successivo rilancio, il Governo ha approvato un piano di settore per l'industria aeronautica (3 ottobre 1995).

Il piano originario sulla cui base doveva essere realizzato un rilancio del settore, che muovesse da presupposti economicamente più sani delle sole commesse-militari, prevedeva inizialmente due successive fasi fra loro connesse:

nel breve periodo (biennio 1996-1997) mira a consolidare la massa critica dell'industria aeronautica nazionale, ormai prossima al minimo vitale, impiegando in un programma « d'emergenza » le risorse già disponibili sul I e II rifinanziamento della legge 808/85 (leggi 237/93 e 644/94).

nel medio periodo (quadriennio 1997-2000) muovendo da una base consolidata e dopo un'analisi dei risultati raggiunti, punta al necessario rilancio del settore con una filosofia che vede da un lato la concentrazione delle risorse su pochi programmi strategici e dall'altro mira a promuovere le PMI della componentistica che rappresentano l'irrinunciabile supporto tecnologico di altissima qualità delle produzioni sistemistiche. Il piano quantifica, con accettabile approssimazione, i volumi finanziari aggiuntivi necessari al sostanziale avvio della fase di rilancio.

La originale tempistica del piano, anche per l'anticipato scioglimento della legislatura, ha trovato alcune notevoli ragioni di ritardo e di conseguenza il 1996 si è configurato come un anno intermedio in cui hanno coesistito due approcci di intervento:

1) il primo, mirante al completamento del finanziamento di programmi già avviati, al duplice fine di evitare la vanificazione degli sforzi economici, tecnologici e produttivi compiuti in passato sia dall'Erario sia dalle aziende e di preservare quel nucleo di risorse industriali sulla cui base il piano di settore avrebbe basato il riposizionamento dell'industria nazionale;

2) il secondo, mirante direttamente e primariamente all'applicazione delle linee di indirizzo politico del piano di settore e quindi all'avvio dei programmi espressamente previsti da questo.

L'anno 1997 ha segnato il punto di svolta a conclusione della crisi strutturale ed ha registrato un primo concreto riavvio della nostra

industria aeronautica nella prospettiva di un suo inserimento nei programmi internazionali soprattutto civili, ma anche duali, atti ad assicurarne l'effettivo rilancio su più solide basi economiche.

Le proposte formulate dal Ministro Bersani, e coerentemente portate avanti nel 1997 e 1998, possono essere così sintetizzate:

a) ricercare ed avviare la partecipazione italiana al processo d'integrazione dell'industria europea favorendo l'ingresso dell'industria nazionale nella costituenda Società Europea per l'Aerospazio e la Difesa (European Aerospace and Defence Company, EADC) attraverso: 1) la partecipazione dell'industria italiana nei nuovi programmi dei velivoli da trasporto europei (in particolare A3XX, FLA) come partner paritetico e quelli relativi a velivoli derivati (A340-500/600) come subcontraente; 2) la confluenza diretta dell'industria dei velivoli militari da combattimento nel « cluster » EADC corrispondente che dovrebbe scaturire dall'integrazione attorno al consorzio Eurofighter, cui l'Italia partecipa con quota significativa, di tutte le attività europee del settore.

b) Consolidare l'attività italiana in poche « aree di eccellenza » già acquisite quali elicotteri, addestratori a getto, velivoli da trasporto regionale, grandi radar di controllo del traffico aereo.

c) Lanciare tre programmi cardine (progetti d'immagine) nelle aree di eccellenza idonei a ribadire le nostre — seppure realisticamente limitate — aree di leadership; l'addestramento a getto YAK-AEM130, l'AB609 convertiplano, il velivolo regionale a getto da 70 posti italo-franco-tedesco che si auspica estendere alla Spagna ed anche al Brasile.

d) Portare a compimento programmi già avviati nel campo dei velivoli da trasporto militari (C 27-J) ed in quello elicotteristico (EH101, A139) favorendo anche per quest'ultimo settore l'avvio di processi d'integrazione con partner europei.

e) Potenziare le attività produttive nel campo delle aerostrutture aumentando il carico di lavoro attraverso l'acquisizione di ordini di programmi europei, migliorando ad un tempo la presenza in campo intemazionale grazie all'accresciuta competitivita ed efficienza.

f) Potenziare le attività in campo motoristico con qualificate partecipazioni ai grandi programmi intemazionali.

g) Raggruppare i subfornitori (PMI e non) attorno ai « programmi cardine delle aree di eccellenza » al fine di: — consolidare la componentistica quale tessuto connettivo dell'Industria aeronautica, (ed in tale prospettiva è in fase di studio un programma organico di interventi su programmi high-tech della componentistica aerospaziale purché rispondenti a stringenti criteri di innovatività e che verranno sottoposti a parere del CIPE); — radicare sul territorio, con una costellazione di subforniture high-tech di specifica eccellenza, i programmi cardine delle aree di eccellenza anche per prevenire tentativi di acquisizione di queste aree da parte di altri paesi europei nel quadro della ristrutturazione in corso. L'esperienza che sta maturando con lo YAK 130 conferma la fattibilità e la validità di uno schema di

intervento che dovrà essere ripetuto per il convertiplano AB 609 e Commuter a getto da 70 posti quale condizione obbligatoria per la concessione dei benefìci statali.

Si conferma dunque che gli obiettivi che il Governo si pone con l'atto Camera n. 5627, articoli 1 e 2, sono:

1) Consolidare la partecipazione italiana alla Società Europea Aerospaziale e della Difesa nel settore dei velivoli da trasporto e dei velivoli militari, anche con conferimento di assetti produttivi;

2) Favorire il progressivo inserimento del settore elicotteristico, attraverso successive integrazioni con gli altri partners europei, nella ADC Europea;

3) Portare a compimento, con la linea finale di assemblaggio in Italia, i programmi cardine iniziati nel triennio ed avviarne la successiva commercializzazione;

4) Mantenere ed espandere ulteriormente le attività motoristiche;

5) Completare il processo di consolidamento dell'industria componentistica favorendone un'ulteriore crescita nel contesto dei programmi europei, stabilizzando nel contempo tutta la costellazione dei minori fornitori sorta o consolidata grazie alla funzione traente dei programmi cardini.

Ove fosse ritenuto necessario si chiarisce che l'articolo 2 tende ad intervenire in quell'area, sempre più estesa, delle alte tecnologie duali, in quanto solo per convenzione si ritiene ancora effettivo il confine tra le tecnologie militari e quelle civili quando è noto che solo le più raffinate tecnologie duali consentono lo sviluppo dei prodotti militari dei settori di punta elettronico ed aerospaziale.

L'articolo 2 è infatti diretto a sviluppare le tecnologie soprattutto nel settore duale ed a tal proposito si ritiene di dover sottolineare che le tecnologie ed i prodotti esclusivamente militari fanno riferimento ad aree per lo più tecnologicamente mature se non obsolete (meccanica, esplosivistica, chimica eccetera).

2) Ammontare delle spese per incarichi di studio e ricerca.

Per la ristrettezza delle risorse finanziarie, l'attribuzione di incarichi di studio e di ricerca da parte del MICA, ha rappresentato fino a questo momento, un fenomeno assai contenuto.

Per le esigenze indispensabili si è potuto attingere alle disponibilità del capitolo n. 1110 che negli ultimi tre anni ha presentato stanziamenti iniziali rispettivamente di 470, 321 e 320 milioni annui e che sono stati peraltro oggetto di variazioni in riduzione nel corso dei relativi esercizi e, per la parte residua, destinati anche a sostenere gli oneri di commissione e comitati già previsti da specifiche disposizioni di carattere legislativo.

Negli ultimi tre anni (1996-97-98) è stata sostenuta per studi e ricerche una spesa pari a 156 milioni prevalentemente indirizzata sui seguenti temi:

trasferimento alle PMI dell'innovazione tecnologica e dei risultati della ricerca scientifica;

monitoraggio degli interventi a favore delle PMI in connessione con le metodologie dell'Unione Europea;

verifica dell'impatto del settore commercio sulle PMI;

analisi delle tematiche ambientali sotto l'aspetto dello smaltimento dei rifiuti per il sistema della Produzione industriale.

Da quanto sopra esposto risulta indispensabile — anche in considerazione della complessità dell'evoluzione del sistema industriale italiano nel contesto del mercato unico europeo — dotare questa Amministrazione — come del resto è avvenuto per altre — delle risorse necessarie per poter produrre analisi, ricerche ed elaborazioni di profilo molto elevato sia per i singoli settori produttivi sia per il sistema industriale nel suo complesso.

Si evidenzia, peraltro, che l'autorizzazione di spesa proposta a questo fine con il disegno di legge in esame costituisce un tetto massimo di spesa che sarà comunque utilizzato con criteri prudenziali a seconda dell'effettiva necessità e che la stessa è destinata a dare copertura non solo agli oneri diretti derivanti dalle conseguenti collaborazioni instaurate con società e esperti, ma anche per avere il necessario supporto logistico e strumentale.

3) Definizione di « sistema produttivo locale ».

L'obiettivo principale del comma 8 dell'articolo 6 è quello di ampliare sul piano legislativo la definizione di distretto industriale così come individuato dall'articolo 36, commi 1-3 della legge 317/91.

Questo ampliamento avviene attraverso l'individuazione di un nuovo livello di sistema produttivo — il sistema produttivo locale che rispetto alla definizione classica di distretto, si caratterizza da un'alta concentrazione di imprese non necessariamente ed esclusivamente industriali e non necessariamente ed esclusivamente formate da PMI.

Questo nuovo livello di distretto è coerente con l'evoluzione degli studi di economia distrettuale. Infatti rispetto alla prima definizione formulata da Marshall agli inizi del secolo (il quale poneva in risalto come « la possibilità di separare le fasi di un processo manifatturiero in stabilimenti distinti, consentisse di organizzare efficacemente il processo produttivo sia in forma verticalmente integrata che in forma disintegrata, a patto che le piccole imprese di fase siano territorialmente raggruppate »), lo studioso Becattini, nel 1979, ne precisava i contorni, definendo il distretto come « un entità socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in un'area territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una comunità di persone e di una popolazione di imprese ».

Le analisi successive hanno evidenziato che « in caso di presenza di una pluralità di filiere nella stessa località territoriale, il concetto di distretto industriale mono-settoriale sfuma nell'idea di area-sistema ovvero di distretto industriale complesso. »

Il sistema produttivo locale è dunque sia una più ampia definizione di distretto industriale sia un modello a sé stante. In questo senso si può correttamente parlare di un modello a due livelli. Con questa formulazione si vogliono raggiungere tre obiettivi importanti:

si offre uno strumento per una migliore lettura della identità dei tessuti industriali locali, intesi come organica concentrazione di imprese in senso lato;

si mettono nelle condizioni le Regioni di definire con propria iniziativa i loro modelli specifici di distretto industriale, superando gli ostacoli che a questa individuazione avevano frapposto sia la rigida normativa dell'articolo 36, sia i parametri individuati dal decreto MICA del 1993;

ed infine si creano le condizioni per utilizzare correttamente nuove forme di incentivi industriali (anche in riferimento all'articolo 3 comma 6 della legge n. 266/97).

È del tutto evidente che la delega alle Regioni per operare in questa direzione va inquadrata nell'operazione più generale di decentramento degli incentivi (ai sensi del decreto legislativo 123/98); di formazione dello sportello unico (ai sensi del decreto legislativo 112/98); di istituzione del fondo unico (ai sensi dell'articolo 52 della legge 448/98), anticipata di un anno per quanto riguarda le competenze del MICA.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

considerato che il disegno di legge, realizzando interventi di portata diversa in differenti comparti del settore delle attività produttive, inseriti nel testo secondo una ripartizione di cui non appaiono chiari i criteri, non sembra caratterizzato dal necessario requisito di omogeneità, che peraltro risultava maggiormente rispettato nel testo presentato dal Governo al Senato;

nell'auspicio che provvedimenti di questo genere — a seguito dell'introduzione, presso ogni Ministero, del Fondo unico per gli incentivi alle imprese (articolo 7, comma 9, decreto legislativo n. 123/98 e articolo 52 legge n. 448/98), per cui le risorse finanziarie assegnate a vario titolo alle imprese confluiranno d'ora in poi nel suddetto Fondo unico — non debbano essere più oggetto di intervento legislativo;

considerato che il provvedimento contiene disposizioni che per la complessità intrinseca della formulazione inducono perplessità sia sotto il profilo della chiarezza del testo ai fini della sua efficacia, sia dal punto di vista della tecnica legislativa, ai fini dell'individuazione della disciplina effettivamente applicabile, come si può rilevare in particolare, agli articoli 1, 2 e 6, comma 7, dove l'individuazione degli interventi previsti è realizzata mediante una serie di richiami, e di rinvii di non semplice comprensione, sia dal punto di vista dell'idoneità degli strumenti normativi individuati in quanto, all'articolo 2, comma 2, pur prevedendosi un regolamento di attuazione, mediante una serie di principi e criteri direttivi, si adombra sostanzialmente un regolamento di delegificazione;

rilevato che le disposizioni contenute nell'articolo 12 andrebbero valutate alla luce dei principi generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle disposizioni della legge n.59 del 1997 e a quelle dei decreti legislativi da essa previsti in materia di pubblico impiego;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni sotto il profilo della chiarezza e della proprietà di formulazione:

1) rilevato che la ripartizione delle materie nei singoli articoli sembra accrescere il carattere di mancata omogeneità del testo, occorre riordinare il testo, accorpando e collocando in sequenza alcuni articoli che, pur trattando materie affini, risultano attualmente sepa-

rati (in particolare l'articolo 14), ovvero spostando alcuni commi dagli articoli in cui risultano attualmente inseriti, pur riguardando materie diverse (si veda ad esempio il comma 6 dell'articolo 6, collocato in un articolo che riguarda rifinanziamenti ed incentivi anziché nell'articolo 7, che riguarda le attività minerarie);

2) all'articolo 3, per la costituzione del nucleo di esperti presso il Ministero dell'industria, occorre modificare il rinvio all'analoga disciplina che riguarda il Ministero del tesoro (articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428), sia in quanto la normativa richiamata è stata superata dal riordino del Ministero del tesoro conseguente alla sua unificazione con il Ministero del bilancio, sia in quanto appare preferibile stabilire direttamente i criteri di riferimento piuttosto che richiamare quelli fissati per attività analoghe di altri Ministeri;

e con le seguenti osservazioni sotto il profilo della chiarezza e della proprietà di formulazione:

a) all'articolo 1, comma 2, le lettere da *a)* a *d)* contengono l'indicazione di alcuni obiettivi, per i quali andrebbe chiaramente definito il collegamento (anche ai fini della definizione del loro significato precettivo) con gli interventi da attuare ai sensi del precedente comma 1, lettera *b)*;

b) valuti la Commissione l'opportunità di riformulare l'articolo 4, comma 2, sia per chiarire se ai benefici erogati dal fondo che potrebbe essere istituito presso l'INPS, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, possano accedere anche i lavoratori che non siano stati già riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 857 del 1976, ossia i dipendenti delle imprese che dovessero essere poste in liquidazione successivamente all'entrata in vigore del citato regolamento, sia per considerare l'ulteriore problema dell'utilizzazione dello strumento regolamentare, invece della legge, per costituire un fondo alimentato con contributi obbligatori dalle imprese e dai lavoratori;

c) all'articolo 5, comma 1, andrebbe definito l'atto con il quale il Ministro dovrebbe stabilire la forma e la misura dell'agevolazione ivi prevista e delle modalità di concessione;

d) va valutata l'opportunità di riformulare i primi quattro commi dell'articolo 6, che prorogano le disposizioni di incentivazione alla rottamazione dei ciclomotori, in quanto l'applicazione di tali disposizioni presuppone precisi adempimenti il cui compimento richiede la conoscenza delle norme di riferimento: le norme sembrano infatti applicabili solo a quei contraenti che, confidando nella proroga degli incentivi annunciata dagli organi di informazione, abbiano precostituito la documentazione necessaria per usufruire del beneficio;

e) all'articolo 6, commi 8 e 9, valuti la Commissione l'opportunità di introdurre una nuova definizione di « distretto industriale », in un testo normativo assolutamente diverso, attraverso una novella legislativa che, anche se tiene conto del parametro fondamentale di riferimento rappresentato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 risulta alquanto complessa;

f) valuti la Commissione l'opportunità di riformulare l'articolo 6, comma 10, al fine di render chiaro se tra i procedimenti ammessi rientra anche la denunzia di inizio di attività (DIA), che costituisce un procedimento ben distinto dalla concessione edilizia né richiede specifici « provvedimenti amministrativi », a tal fine modificando i riferimenti testuali presenti nel comma, limitandosi soltanto al richiamo dell'articolo 4 del decreto — legge n. 398 del 1993, che disciplina genericamente i procedimenti, nonché aggiungendo l'articolo 11 del decreto — legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito dalla legge n. 135 del 1997;

g) appare opportuno che la Commissione chiarisca i motivi per cui il comma 11 dell'articolo 6, che reca la copertura finanziaria degli incentivi per i ciclomotori, non comprenda anche gli oneri conseguenti alle agevolazioni previste dal comma 4, relativo ai ciclomotori e motoveicoli elettrici; l'articolo 7, ai commi 2 e 3 contenendo disposizioni di interpretazione autentica, pone il problema della retroattività degli effetti delle norme interpretate, nonché dell'esatta definizione dei criteri di interpretazione »

h) l'articolo 7, ai commi 2 e 3, contenendo norme di interpretazione autentica, pone il problema della retroattvità degli effetti delle norme interpretate, nonché dell'esatta definizione dei criteri di interpretazione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1:

al comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole « sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » con le parole « sono adottati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », posto che nel novero delle forme di cooperazione endogovernativa non assume una sua tipicità l'istituto dei pareri resi da un ministro nei confronti di un altro;

al medesimo comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, per esigenze di migliore formulazione del testo, le parole « sulla base di parere espresso dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti Commissioni parlamentari, in merito: » con le seguenti: « sulla base dei parere del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985,n. 808, che è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari, espresso in merito: »;

all'articolo 2, comma 2, si sottolinea, in relazione al successivo comma 2, l'opportunità di prevedere, in luogo di un semplice regolamento di attuazione, l'adozione di un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n . 400 del 1988, posto che il regolamento dovrebbe — nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 3 (qualificabili come norme generali regolatrici della materia ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988) — dettare una complessiva disciplina degli interventi a favore dei settori industriali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), che potrebbero costituire già oggetto di specifiche discipline legislative;

all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se l'obbligo di sentire le competenti Commissioni parlamentari comporti un implicito rinvio alla disciplina di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante « Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici », in quanto applicabile alla fattispecie in esame;

all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, sarebbe necessario inserire, dopo la parola « stabilisce », le seguenti parole: « con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 6, il comma 11 sia sostituito dal seguente:

1. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente articolo, dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dal presente articolo. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze ai fini del successivo riversamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata »;

all'articolo 14, al comma 1, le parole: « mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 » siano sostituite dalle seguenti: « mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 »; al comma 2, le parole: « mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 », siano sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 »; e, al comma 3, le parole: « dell'articolo 6, commi 4, 5 e 6 » siano sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 6, commi 5 e 6 ».

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla nuova disciplina applicativa degli incentivi per l'acquisto di nuovi motoveicoli, recata dall'articolo 6, allo scopo di imputare gli oneri medesimi al fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 1999-2001 in

gestione, anziché coprirli con l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disciplina stessa. Infatti, benché l'esperienza dei precedenti casi di rottamazione consenta comunque di affermare che, tanto per gli autoveicoli che per i motoveicoli, dall'applicazione della relativa disciplina sono conseguite effettivamente nuove entrate in misura superiore all'onere iniziale per la concessione dell'incentivo, in entrambi i casi i relativi provvedimenti (il decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, e la legge n. 266 del 1997) recavano comunque una specifica copertura finanziaria per tali oneri, disposta in entrambi i casi a carico del fondo speciale di parte corrente;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 12, comma 1, allo scopo di precisare che all'onere derivante dalla sua applicazione, comunque connesso ad un inquadramento facoltativo, faranno fronte le camere di commercio interessate mediante utilizzo delle disponibilità iscritte nei propri bilanci, per cui non vi saranno nuove o maggiori spese per il bilancio dello Stato;

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 14, comma 1, allo scopo di provvedere alla copertura dell'onere di 20 miliardi per il 1999 per la realizzazione del programma IGNITOR, anziché mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 5, con l'afflusso delle relative risorse allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro successiva riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5627,
rilevato che lo stesso consente di utilizzare un flusso consistente di risorse, pari a circa 5 mila miliardi, a valere sugli stanziamenti previsti nei documenti di bilancio, a favore di alcuni importanti settori produttivi;

considerato altresì che ai fini di una corretta formulazione del testo sembra opportuno sostituire, alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 2, l'espressione: « istituti di credito » con la seguente « banche », coerentemente al dettato del testo unico bancario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1993;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire in che misura i finanziamenti previsti debbano essere restituiti, e quindi se gli stessi costituiscano una mera anticipazione ovvero erogazione di contributi, sia pure parziali, a carico della finanza pubblica;

b) relativamente alla lettera d) del medesimo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se « l'utilizzo delle risorse del sistema del credito » debba intendersi con riferimento alla sola erogazione di mutui ovvero anche alle altre modalità di finanziamento. Valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di stabilire la preventiva stipula di apposita convenzione tra lo Stato e le banche interessate ai fini dell'erogazione dei mutui, che preveda l'applicazione di tassi in misura ridotta, tali da consentire la fruizione delle agevolazioni ad un numero più elevato di imprese.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione:

che sia soppresso l'articolo 12, il cui contenuto attiene a materie da riservare alla contrattazione collettiva;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: « maggiormente rappresentative » con le seguenti: « comparativamente più rappresentative ».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a specificare espressamente nella sede più opportuna, ad esempio nella relazione scritta all'Assemblea sul provvedimento, l'avvenuta notificazione del provvedimento stesso alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CE.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

considerato che il provvedimento, pur non delineando un organico disegno di politica industriale, contiene una serie di interventi mirati alla crescita, in settori cruciali, del sistema produttivo nazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in via generale, appare indispensabile che la normativa in discussione sia coerente con i recenti indirizzi di politica legislativa in tema di decentramento (L. n. 59 del 1997 e relativi decreti attuativi): in particolare, tale valutazione di coerenza deve essere effettuata in relazione all'articolo 5 riguardante i mercati agroalimentari all'ingrosso, stante la competenza regionale in materia di fiere e mercati, di cui all'articolo 117 della Costituzione, e la devoluzione pressoché totale di funzioni in tale settore operata con l'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998; inoltre, con riferimento all'articolo 8, che istituisce un fondo nazionale per l'innovazione degli impianti a fune, tale compito sembra ricadere nell'ambito delle funzioni di programmazione triennale del trasporto locale, conferite alle regioni con il decreto legislativo n. 422 del 1997;

b) con riferimento all'articolo 3, si rileva che il rinvio ivi contenuto all'articolo 10 della L. 428 del 1985, è operato nei confronti di una disposizione che risulta parzialmente abrogata dal decreto legislativo n. 430 del 1997;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di impegnare il Governo — mediante un apposito ordine del giorno — a promuovere azioni di stimolo affinché le regioni adottino una propria specifica legislazione che incentivi l'imprenditoria femminile ».

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
(Interventi per il settore aeronautico).	*(Interventi per il settore aeronautico).*
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:	1. *Identico*.
a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;	
b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea.	
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, da attuare anche secondo i criteri e le modalità recati dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti Commissioni parlamentari, in merito:	2. *Identico*.
a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in	

funzione della partecipazione societaria da realizzare;

b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;

c) alle capacità di ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del Paese;

d) al miglioramento delle condizioni di competitività delle industrie italiane in campo internazionale.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi della presente norma verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale in caso di emergenza.

4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi **del presente comma** verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale **e in ogni** caso di emergenza.

4. *Identico*.

ART. 2.

(Programmi dei settori aerospaziale e duale).

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento della competi-

ART. 2.

(Programmi dei settori aerospaziale e duale).

Identico.

tività internazionale sia in settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea.

2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema di regolamento è espresso dalle Commissioni parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo alle Commissioni per il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere, il regolamento può comunque essere emanato.

3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformerà ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;

b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera *a),* intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali;

c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operatività di società, anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;

d) consentire, per i fini indicati alle lettere *a)* e *c)* e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;

e) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;

f) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilità con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le società operanti nei medesimi settori, determinando altresì il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3.

4. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, eccettuate quelle di cui alla lettera *f)* del comma 3, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni, rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

ART. 3.

(Studi e ricerche per la politica industriale).

1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonché di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f)*, è determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.

ART. 4.

(Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative).

1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il perfezionamento del trasferimento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è effettuato

ART. 3.

(Studi e ricerche per la politica industriale).

Identico.

ART. 4.

(Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative).

Identico.

mediante inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e livello professionale, purché entro i limiti accertati delle vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica approvata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per l'onere corrispondente.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonchè aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

ART. 5.

(Mercati agro-alimentari all'ingrosso).

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della immediata realizzazione del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è riservato l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce la forma e la misura dell'agevolazione e le modalità di concessione.

2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, è fissata in quindici anni, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei confronti delle iniziative già ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi è concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni.

ART. 5.

(Mercati agro-alimentari all'ingrosso).

Identico.

3. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzato a decorrere dal 1999 il limite d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi.

ART. 6.

(Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi).

1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo è riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

2. All'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: « al 1° gennaio 1989 » sono sostituite dalle seguenti: « al 1° gennaio 1992 ».

3. All'articolo 22, comma 2, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: « al 31 dicembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 1998 ».

4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle seguenti misure:

a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a lire 800.000;

b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, fino a lire 3.000.000;

c) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 300.000.

ART. 6.

(Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è assegnata l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno 2000.

5. *Identico*.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni per l'anno 2000.

6. *Identico*.

7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri derivanti dall'articolo 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonchè dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, gravano sull'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le normative citate.

7. *Identico*.

8. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono sostituiti dai seguenti:

8. *Identico*.

« *1.* Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonchè

al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati ».

9. La rubrica dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituita dalla seguente: « Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale ».

9. *Identico*.

10. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera *b)* del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera *c),* previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, entro il termine di cui alla richiamata lettera *b),* di specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

10. *Identico*.

11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, valutato in lire 12 miliardi per il 1998 e 7 miliardi per il 1999, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonchè dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appositi capitoli dell'entrata.

11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente articolo, dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dal presente articolo. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze ai fini del successivo riversamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

ART. 7.

(Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie e interpretazione autentica di norme).

1. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed erogato con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Nel caso di programmi di ricerca operativa conclusi con esito negativo non è dovuto il rimborso dell'ammontare erogato.

2. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, va interpretato nel senso che gli impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, assunti anche dai precedenti organi amministrativi competenti.

3. L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di ammissione ai benefici di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla società per azioni prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351, costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.

ART. 7.

(Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie e interpretazione autentica di norme).

Identico.

5. La società di cui al comma 4 è tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate.

6. Nell'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1*-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato ».

7. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402 ».

8. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono da rendicontare con le stesse modalità previste dal comma 3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Di dette risorse, l'importo di lire 7 miliardi e 500 milioni è attribuito alla società Carbosulcis spa quale quota residua delle risorse finanziarie necessarie alla gestione temporanea di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

9. Le risorse finanziarie previste dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonchè dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono attribuite alla società Carbosulcis spa per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis includendo in essa anche gli investi-

menti necessari alla prosecuzione ed all'esercizio dell'attività mineraria.

ART. 8.

(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune).

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato.

ART. 8.

(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune).

Identico.

ART. 9.

(Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n. 236, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798).

1. All'articolo 22, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, come sostituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 236, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un Paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel Paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti ».

2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verificazione prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione può essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico.

Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee ».

ART. 9.

(Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n. 236, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798).

Identico.

ART. 10.	ART. 10.
(Attività di valutazione delle leggi).	*(Attività di valutazione delle leggi).*
1. Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonchè per le spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell'attività di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e per le spese di funzionamento connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di collegamento informatico con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999.	*Identico.*
2. Per le finalità e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate, mediante appositi contratti.	
ART. 11.	ART. 11.
(Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).	*(Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).*
1. Al comma 7 dell'articolo 10, al comma 2 dell'articolo 14 e al comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la parola « quattro » è sostituita dalla parola « cinque », e al comma 2 dell'articolo 17 della medesima legge la parola « tre » è sostituita dalla parola « quattro ».	*Identico.*

2. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere, sulla base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall'articolo 8, comma 8, lettera *d)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, effettuato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le modalità di trasmissione dei dati, senza alcun onere.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza alcun onere, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese medesime.

ART. 12.

(Inquadramento di personale delle camere di commercio).

1. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di capo servizio conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale vigente alla predetta data, può essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

ART 12.

(Inquadramento di personale delle camere di commercio).

Identico.

ART. 13.

(Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione femminile).

1. Nell'ambito del riordino della disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le amministrazioni pubbliche competenti devono individuare meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni delle imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* della legge 25 febbraio 1992, n. 215, anche attraverso l'indicazione di eventuali priorità di accesso, ovvero riserve di fondi o maggiorazioni della misura delle agevolazioni, tenendo conto delle peculiarità degli interventi di volta in volta riordinati.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti comunicano le misure adottate in applicazione di quanto previsto al comma 1 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, ne tiene conto nell'ambito della relazione programmatica prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

ART. 13.

(Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione femminile).

Identico.

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

1. Per la realizzazione del programma IGNITOR è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999 e di lire 10 miliardi per il 2000. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede, per l'importo di lire 20 miliardi per il 1999, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, e, per l'importo di lire 10 miliardi per il 2000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Mi-

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

1. Per la realizzazione del programma IGNITOR è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999 e di lire 10 miliardi per il 2000. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede, per l'importo di lire 20 miliardi per il 1999, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni, dalle legge 3 agosto 1994, n. 481, e, per l'importo di lire 10 miliardi per il 2000, mediante **utilizzo della proiezione per il medesimo anno** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo

nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera *f)*, dell'articolo 3 e dell'articolo 10, pari a lire 9 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, ad eccezione della lettera *f)* del comma 3, 5, comma 3, dell'articolo 6, commi **4**, 5 e 6, e dell'articolo 8, comma 1, pari a lire 160.300 milioni per il 1999, a lire 366.600 milioni per il 2000 e a lire 379.800 milioni per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera *f)*, dell'articolo 3 e dell'articolo 10, pari a lire 9 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante **corrispondente riduzione** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, ad eccezione della lettera *f)*, del comma 3, 5, comma 3, dell'articolo 6, commi 5 e 6 e dell'articolo 8, comma 1, pari a lire 160.300 milioni per il 1999, a lire 366.600 milioni per il 2000 e a lire 379.800 milioni per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. *Identico*.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

Identico.

PAGINA BIANCA

DDL13-5627A
Lire 1500